Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Lunedì, 5 luglio** | **Numero 157**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 922 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 74 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, col quale il Governo del Re è autorizzato a procedere all'applicazione dei ruoli aperti e delle altre disposizioni contenute nel decreto stesso al personale delle Amministrazioni provinciali ed al personale dei ruoli speciali e tecnici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

CAPO I.

Gradi e promozioni.

Art. 1.

Il personale tecnico del Real corpo delle foreste si distingue in due categorie:

a) personale di 1ª categoria;
b) personale di 2ª categoria;

I gradi sono i seguenti:

a) Per il personale di 1ª categoria:
Ispettore generale.
Ispettore superiore.
Ispettore capo.
Ispettore.
Ispettore allievo.

b) per il personale di 2ª categoria:
Aiutante.

Art. 2.

La prima nomina e le promozioni di grado del personale tecnico sono fatte per decreto Reale.

Art. 3.

L'ispettore generale è addetto alla Direzione generale e coadiuva il direttore generale.

Art. 4.

Per la nomina ad ispettore allievo e ad ispettore, restano in vigore le norme stabilite dall'articolo 29 del regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 188, e dalla legge 14 luglio 1912, n. 834, e annessi regolamenti.

Art. 5.

Le promozioni al grado di ispettore capo sono conferite agli ispettori di grado inferiore esclusivamente mediante concorso.

Sono ammessi al concorso gli ispettori i quali alla data del decreto che lo bandisce abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nel grado, escluso il periodo dell'alunnato, e dei quali almeno cinque in uffici esecutivi provinciali, e che a giudizio del Comitato del personale abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 6.

Il concorso deve essere bandito ogni tre anni, per un numero di posti eguale a quello dei posti resisi vacanti nel triennio precedente all'anno del concorso, dedotto il numero dei vincitori del concorso precedente che non ottennero ancora la nomina ad ispettore capo.

Art. 7.

La prova del concorso consta di un esame di coltura e di un giudizio sul servizio prestato dal funzionario e sulle attitudini agli uffici direttivi.

L'esame di coltura si svolgerà con le norme indicate dagli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 e 47 del regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 188, per gli esami di merito.

Per il giudizio sul servizio prestato, nel quale il candidato deve riportare non meno di otto decimi, la Commissione tiene presente oltre i titoli, i lavori di ufficio e i documenti che il candidato creda di presentare o di indicare un rapporto motivato del direttore generale, e, ove lo reputi opportuno, potrà anche udire lo stesso direttore generale.

La Commissione non può mettere in graduatoria un numero di concorrenti maggiore dei posti messi a concorso.

Art. 8.

I vincitori del concorso non possono essere nominati finchè la graduatoria del concorso precedente non sia esaurita.

Qualora, per fatti sopravvenuti ed accertati dopo il concorso, sia stato iniziato contro l'impiegato procedimento disciplinare o per la dispensa dal servizio, è sospesa la promozione, in seguito a decreto del Ministro, emanato su parere motivato conforme del Comitato del personale, e da registrare alla Corte dei conti.

La promozione non può aver luogo quando al candidato sia inflitta una pena disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio.

Art. 9.

Le promozioni al grado di ispettore superiore sono fatte a scelta per merito tra gli ispettori capi che abbiano almeno quattro anni di anzianità nel grado, col criterio del merito comparativo e dietro parere motivato del Comitato del personale.

Art. 10.

La promozione ad ispettore generale è fatta tra gli ispettori superiori col criterio del merito comparativo, qualunque sia l'anzianità di grado e in seguito a parere motivato del Consiglio d'amministrazione del Ministero d'agricoltura.

CAPO II.

Stipendi.

Art. 11.

Per l'attuazione dei ruoli aperti, in conformità della tabella annessa al presente decreto, si applicano al personale tecnico del Reale corpo delle foreste le norme contenute negli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 23 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso per la promozione ad ispettore capo, che non ottengano immediatamente la promozione, e agli impiegati i quali, nel concorso stesso, pur riportando almeno otto decimi in ciascuna prova, non siano collocati nella graduatoria dei vincitori, è concessa l'anticipazione di un periodo di quattro anni per l'aumento di stipendio.

Tale beneficio, oltre che ai vincitori del concorso, non può essere concesso ad un numero di concorrenti maggiore di quello dei vincitori stessi e non può essere conseguito più di una volta.

CAPO III.

Fondo per assegno di cointeressenza.

Art. 13.

Sono estese al personale tecnico del Real corpo delle foreste le disposizioni contenute negli articoli 24 a 30 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Il fondo di cointeressenza per il personale suddetto è costituito dalle economie conseguite a norma dell'art. 24 del decreto Luogotenenziale suddetto, per le vacanze e per riduzione di posti nel ruolo del personale tecnico medesimo.

Le economie conseguite per vacanze e per riduzioni di posti nel ruolo degli agenti di custodia costituirà il fondo di cointeressenza a favore degli agenti medesimi.

CAPO IV.

Disposizioni generali.

Art. 14.

La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado, dall'anzianità nel grado; a parità di grado e di anzianità nel grado, dallo stipendio, e, a parità di stipendio, dall'età, salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso.

TITOLO II.

Disposizioni transitorie.

CAPO I.

Modificazione di gradi.

Art. 15.

Il nome di ispettore allievo. Esso è attribuito esclusivamente agli allievi del R. Istituto superiore forestale, a norma della legge 14 luglio 1912, n. 834.

Il grado di sottispettore è conservato, e prende il nome di ispettore, senza distinzione di classi.

Il grado d'ispettore è conservato, e prende il nome di ispettore capo, senza distinzione di classi.

Il grado di ispettore superiore è conservato con lo stesso nome, senza distinzione di classi.

È conservato il grado di ispettore generale, istituito con la legge 2 ottobre 1919, n. 1794.

CAPO II.

Collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi.

Art. 16.

Per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi del personale tecnico del R. corpo delle foreste, si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 17.

Agli attuali sottoispettori, che furono promossi di classe mediante esame di concorso per merito distinto, e agli attuali ispettori, che furono promossi di grado mediante esame di concorso per merito distinto, si concedono quattro anni nel collocamento nel quadro di classificazione.

Art. 18.

Il funzionario attualmente investito del grado di Ispettore generale, consegue il massimo dello stipendio stabilito per il grado, indipendentemente dalla sua anzianità di servizio o nel grado.

CAPO III.

Promozioni.

Art. 19.

I posti di ispettore capo vacanti alla data di attuazione del presente decreto e che si renderanno vacanti nei primi quattro anni dall'applicazione del presente decreto, saranno conferiti, mediante concorsi per titoli, agli attuali sotto ispettori che abbiano compiuti dieci anni di anzianità di servizio, escluso l'alunnato, e dei quali almeno cinque presso uffici esecutivi, e che, a giudizio del Comitato del personale, abbiano dimostrato idoneità, capacità e buona condotta.

Al primo concorso saranno ammessi esclusivamente gli attuali sotto ispettori di prima classe ed a quelli successivi tutti indistintamente i sotto ispettori che abbiano i requisiti suaccennati.

Art. 20.

Al primo concorso per gli esami saranno esclusivamente ammessi gli attuali sottispettori che, pur non avendo vinto i concorsi per titoli di cui al precedente articolo, abbiano in esso conseguiti gli otto decimi dei punti.

Art. 21.

Nel concorso per titoli, la Commissione, composta nel modo indicato dall'art. 39 del regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 188, deve pronunziare il suo giudizio in base:

a) al servizio prestato dal funzionario e alle sue attitudini al grado direttivo;

b) al risultato degli esami di ammissione e promozione da lui sostenuti ed, in particolar modo, a quelli di concorso per merito distinto;

c) ai titoli, lavori di ufficio e documenti che il candidato crede di presentare o indicare.

La Commissione nel valutare il servizio terrà conto, congiuntamente, della qualità e durata del medesimo.

Sono applicabili a questi concorsi le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle contenute nell'art. 8.

Per essere dichiarato vincitore del concorso il candidato deve riportare almeno otto decimi.

La Commissione non può collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore dei posti messi a concorso.

CAPO IV.

Disposizioni generali.

Art. 22.

Al personale tecnico del Real corpo delle foreste si applicano le norme per la dispensa dal servizio contenute negli articoli 55 a 58 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 23.

Sono estese al personale del Real corpo delle foreste le norme per i collocamenti a riposo contenute negli articoli 59 e 62 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 24.

Per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto si adotteranno le norme contenute negli articoli 70 e 71 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 25.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

La decorrenza dei nuovi stipendi resta stabilita al 1° maggio 1919.

Nel resto, il presente decreto andrà in vigore dal 1° aprile 1920.

Art. 26.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MICHELI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA.

a) 1ª categoria.

Ispettori allievi n. 40, stipendio L. 4500.

Ispettori n. 240.

Stipendio iniziale L. 5500.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7100 al compimento dell' 8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7700 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8300 al compimento del 16ª anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8900 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 25° anno di grado.

Ispettori capi n. 47.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10,200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11,000 al compimento del 15° anno di grado.

Ispettori superiori n. 12.

Stipendio iniziale L. 10,500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11,500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12,500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13,000 al compimento del 15° anno di grado.

Ispettore generale.

Stipendio iniziale L. 11,500.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L 12,300 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 13,000 al compimento del 10° anno di grado.

b) 2ª categoria.

Aiutanti n. 16.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5300 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7600 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8200 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8800 al compimento del 33° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro per l'agricoltura: MICHELI.

Il numero 921 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 29 maggio 1920, n. 670, col quale fu nominato un Comitato d'inchiesta sui recenti fatti di accaparramento di azioni e di aumenti di capitale di alcune Società anonime;

Veduta la lettera in data 6 giugno 1920 colla quale il gr. uff. avv. Di Nola Angelo, direttore generale del commercio, ha rassegnato dimissioni da membro del Comitato predetto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il commercio e l'industria, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono accettate le dimissioni presentate dal grand'ufficiale avv. Angelo Di Nola da membro del Comitato d'inchiesta sui fatti d'accaparramento o di aumenti di capitali di alcune Società anonime; e in sostituzione del medesimo è nominato il comm. dott. Giovanni Belli,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 920. Regio decreto 9 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, la scuola popolare operaia per arti e mestieri annessa all'Istituto « Casanova » in Napoli, è posta alla diretta dipendenza del Ministero stesso, si stabiliscono gli Enti che concorrono al mantenimento di detto Istituto e si regola la formazione del Consiglio d'amministrazione del medesimo.

N. 927. Regio decreto 24 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, l'Istituto autonomo per case popolari di Rignano sull'Arno (Firenze), viene riconosciuto come corpo morale e se ne approva lo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del Nostro decreto 6 giugno 1920, numero 881, relativo alla nomina di una Commissione di nove membri per la revisione delle Cooperative e degli altri Enti di consumo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati membri della Commissione per la revisione delle Cooperative o degli altri Enti di consumo:

1. Cabrini on. Angiolo.
2. Chiri Ercole.
3. Dall'Ara rag. Dante.
4. Lucca sen. ing. Piero.
5. Merloni on. prof. Giovanni.
6. Nofri on. Quirino.
7. Pennati comm. Alessandro.
8. Pittoni on. Valentino.
9. Vergnanini Antonio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il decreto Reale 24 luglio 1919, n. 1251;

Vista la propria Ordinanza 12 marzo 1920, n. 13564-1-2;

Ordina:

Art. 1.

Il termine sino al quale l'autorità giudiziaria può accordare al debitore una dilazione di pagamento per i crediti in denaro, prorogato per la succitata Ordinanza, viene ulteriormente prorogato sino al 30 settembre 1920.

Art. 2.

È valida la rinuncia al beneficio della moratoria che venga fatta dal debitore in confronto del cessionario quando venga acconsentito all'ammortamento graduale.

Art. 3.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore.

Trento, 28 giugno 1920.

Il commissario generale civile: CREDARO.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Vista l'ordinanza del cessato regime del 9 maggio 1917 B. L. I., n. 206, con le modificazioni portate dall'ordinanza 31 luglio 1918 B. L. I. n. 289, concernente favori per il pagamento di interessi arretrati di crediti allibrati e di imposte e pubbliche gabelle;

Visto il decreto Reale 24 luglio 1919, n. 1251;

ORDINA:

Art. 1.

Si inserirà nell'art. 1, art. VI par. 1 e art. XII comma 1 dell'ordinanza succitata in luogo della data « 1 luglio 1920 », la data « 1 luglio 1921 »; inoltre nell'art. II comma 1, art. V comma 1 e art. VI par. 2 comma 1 e par. 4 comma 1, in luogo della data « 30 giugno 1920 » la data « 30 giugno 1921 ».

Art. 2.

Nell'art. 1 comma 1, art. VI par. 1 e art. XII comma 1 della ordinanza succitata le parole « sette anni » si sostituiranno con le parole « otto anni »; inoltre nell'art. III comma 2 le parole « di un arretrato di 6 1/2 anni » con le parole « di un arretrato di 7 1/2 anni »; e finalmente nell'art VII le parole « il settuplo degli » con le parole « otto volte gli ».

Art. 3.

L'ordinanza entra immediatamente in vigore.

Trento, 28 giugno 1920.

Il commissario generale civile: CREDARO.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta 14 aprile 3 maggio 1920, con la quale l'Opera nazionale domanda il trasferimento al proprio patrimonio, di due fondi rustici *a)* il primo, denominato Torberella, sito in comune di

Monopoli (Bari) distinto nel catasto rustico di tale Comune, all'articolo 1248, coi numeri di mappa 185, 186, 187, 188, 189, 190 e 193, per la superficie in catasto di Ha. 75,28,53, ma portanti nel catasto nuovo (partitario n. 1127, foglio 144, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12) per la superficie complessiva di Ha. 69,90,97, intestato nel vecchio catasto alla pubblica beneficenza per l'ospedale di Monopoli, e nel nuovo alla Congregazione di carità di Monopoli, per l'Opera Pia dell'ospedale;

b) il secondo, denominato Lama di Corvo, pure in comune di Monopoli distinto nel catasto del Comune, all'art. 1242, coi numeri di mappa 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960, per la superficie di Ha. 62.15.44, ma portati nel nuovo catasto (partitario n. 1118, foglio n. 65, nn. 9, 17, 18, 19, 23, 29, 31, 42, 47, 48, 49, 53, 54, 56, e foglio n. 69, nn. 19, 22, 27, 36 per la superficie complessiva di Ha. 59.28.58, intestato nel vecchio catasto alla pubblica beneficenza di Monopoli pel Monte Bove, e nel nuovo alla Congregazione di carità di Monopoli per l'Opera pia di Monte Bove;

Visto che la richiesta di trasferimento è fatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, n. 2 e 10 parte 1ª del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55.

Udito il relatore prof. Brizi;

Considerato che i fondi richiesti debbono ritenersi suscettivi di importanti trasformazioni culturali. Il Collegio rileva, a tal riguardo che il fondo Tortorella, in buona parte pianeggiante, è per oltre 25 Ha. boscoso, e per circa 38 Ha., seminativo arborato con quercie; questo fondo ha molto soprassuolo, essenzialmente di quercie, che spesso hanno trascorsa la maturità pel taglio: che il fondo Lama di Corvo è per oltre 10 Ha. a seminativo nudo, per oltre 6 Ha. a seminativo con ulivi, per oltre 16 Ha. a pascolo arborato con quercie o macchioso incolto, tenuti a pascolo; ed infine per Ha. 26 a terreno ulivetato: che entrambi essi fondi si trovano in una fertile zona tra Monopoli, Castellana e Fasano, ricca di terreni trasformati in uliveti, in mandorleti ed in vigneti; le quali trasformazioni si constatano, l'una o l'altra anche in fondi contermini a quelli di cui si tratta, nonchè in una zona già facente parte del fondo Lama di Corvo e venduta, qualche anno fa, dalla Congregazione.

La popolazione agricola della zona, la sanità dei luoghi, la buona rete stradale, la piccola proprietà ivi dominante, confortano la suscettività della trasformazione culturale. Ed a giudizio del Collegio, il programma di lavori che l'Opera nazionale espone segna appunto una trasformazione possibile ed importante.

Infatti è dissodata la zona cosidetta murgiosa; tagliato il bosco di quercie già maturo nel fondo Tortorella, e dissodato il terreno e ugualmente fatto per la zona macchiosa e boscosa del fondo Lama di Corvo, ottenendone lo svincolo, l'Opera nazionale intende adottare largamente nei fondi una trasformazione e base di coltura arborea, da consociare con quella erbacea, preferendo, volta a volta la vite su piede americano, il mandorlo, il carrubo, il fico; oltre a restaurare gli ulivi esistenti.

Considerato che l'opposizione, in data 26 aprile-4 maggio 1920 della Congregazione di carità di Monopoli, alla quale, nella persona del suo presidente signor Domenico Capitanio, venne il 14 aprile 1920 comunicata la richiesta dell'Opera nazionale - non reca ragioni le quali realmente contrastino il titolo giuridico, per cui viene domandato il trasferimento. In sintesi, l'opposizione della Congregazione, in primo luogo, nega che in tutta la fertile zona i due fondi siano proprio quelli in peggiori condizioni di coltura; negazione che, in sè, ha scarsa importanza poichè comunque non contesta direttamente la suscettività ad importanti trasformazioni;

In secondo luogo afferma che i terreni non si presterebbero al mandorleto ed al frutteto, ma soltanto al vigneto; affermazione che, però, richiederebbe opportuna prova, di fronte alle diverse piantagioni arboree che, in fatto, si riscontrano nella zona; in terzo luogo afferma l'ingente spesa della viticoltura in genere, ed in specie della trasformazione computatasi nella piccola parte del fondo Lama di Corvo, già alienata dalla Congregazione; altra affermazione che, applicata all'indagine della suscettività o meno dei due fondi, non appare valida in rapporto agli impianti che nella zona si verificano e che, mentre non vi ha motivo di ritenere davvero generalmente antieconomici, provano col fatto la suscettività.

Accennato che è, del resto, suo proposito addivenire a quotizzazioni, e che anzi il progetto fu sospeso dalla guerra, e che la perizia tecnica relativa è ora in via di completamento, la Congregazione tocca il punto che, poi, dalla sua deliberazione finale, appare quello sostanziale della opposizione.

Per gli accresciuti bisogni ed oneri delle pie opere, e per dissavanzi dei precedenti esercizi, la Congregazione attende di ristorare il proprio bilancio mediante i rilevanti utili di una libera vendita; e la deliberazione della Congregazione stessa accenna alla viva concorrenza dei compratori, sicchè un ettaro seminativo del fondo Tortorella, stimato L. 3000, raggiungeva in una recente asta pubblica il prezzo di ben L. 9975.

Ma neanche questo motivo, per quanto in sè assai apprezzabile, toglie efficacia al titolo giuridico per il quale l'Opera nazionale richiede i fondi; seppure la divisata quotizzazione di essi per cura della Congregazione, e la spiccata concorrenza degli acquirenti, non depongano, invece, in prò della dimostrata suscettività dei terreni; a parte che la discussione del prezzo esula ora dalla competenza di questo Collegio.

Per questi motivi:

IL COLLEGIO

Letti ed applicati i citati articoli del regolamento legislativo, e l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Ordina il trasferimento, al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, dei suindicati due fondi denominati « Tortorella » (Ospedaletto) e « Lama di Corvo », come sopra specificati nei loro confini, estensione e dati catastali, di proprietà della Congregazione di carità di Monopoli.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 1 giugno 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Biscaro* — *Galli* — *Brizi*, estensore — *Zattini* — *Avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio il giorno 8 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 12 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 3 luglio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	[illegible]
3.50 % netto (1906)	73.93	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 16	—

Corso medio dei cambi

del giorno 3 luglio 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

Parigi 137,28 — Londra 64,86 — Svizzera 206,45 — Spagna . . . — New York 16,34 — Oro 257,16.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 23, dal 31 maggio al 6 giugno 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bergamo	Treviglio	1	1	1	2
Brescia	Brescia	—	5	—	8
»	Chiari	—	1	—	2
Catanzaro (*a*)	Monteleone Calabro	1	—	1	1
Cuneo	Lecco	—	1	—	1
»	Varese	—	1	—	2
Foggia	San Severo	2	—	2	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
»	Gallarate	—	1	—	1
Novara	Vercelli	—	1	—	1
Pavia	Mortara	4	1	6	2
»	Voghera	—	2	—	2
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
		8	20	10	28
Carbonchio sintomatico.					
Aquila degli Ab. (*a*)	Sulmona	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	3
»	Saluzzo	—	4	—	5
		—	7	—	10
Afta epizootica.					
Alessandria	Asti	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	1	—	1	—
»	Tortona	1	—	1	—
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	3	—	3	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	2	1	3
»	Fermo	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	2	—	17	1
»	Barletta	2	—	7	—
Belluno	Belluno	1	3	1	1
»	Feltre	—	2	—	5
Bergamo	Bergamo	9	9	19	12
»	Clusone	—	4	—	4
»	Treviglio	10	1	21	2
Bologna	Bologna	17	—	48	12
Segue: **Afta epizootica.**					
Brescia	Breno	—	1	—	5
»	Brescia	4	6	12	9
»	Chiari	1	4	1	7
»	Salò	2	3	2	10
»	Verolanuova	1	1	1	3
Cagliari (*a*)	Cagliari	23	—	841	859
»	Iglesias	10	1	239	290
»	Lanusei	42	—	1518	1637
»	Oristano	66	—	2538	2619
Caserta	Caserta	3	—	3	—
Catanzaro (*a*)	Cotrone	1	—	1	—
Como	Como	3	—	5	—
»	Lecco	5	—	11	—
»	Varese	4	—	10	—
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	1	3	1	3
»	Crema	—	2	—	3
»	Cremona	—	2	—	2
Cuneo	Cuneo	1	4	1	6
»	Mondovì	1	1	1	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Ferrara	Cento	4	—	6	—
»	Comacchio	2	—	2	1
»	Ferrara	8	—	40	10
Firenze (*a*)	Firenze	5	—	7	4
»	Pistoia	2	—	4	—
»	San Miniato	1	—	1	—
Foggia	Foggia	1	—	3	—
»	San Severo	1	—	3	—
Forlì	Cesena	3	—	8	2
»	Forlì	2	—	12	2
»	Rimini	1	—	1	—
Genova (*a*)	Albenga	—	1	—	1
»	Chiavari	1	—	1	—
»	Genova	2	2	4	11
Grosseto (*a*)	Grosseto	3	—	5	4
Livorno	Livorno	1	—	2	—
Lucca	Lucca	3	—	11	1
Mantova (*a*)	Mantova	8	1	26	7
Messina	Castroreale	—	1	—	2
»	Messina	1	—	3	—
Milano	Gallarate	—	1	—	1
»	Lodi	1	2	1	3
»	Milano	3	—	3	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.				
Modena	Pavullo nel Frign.	1	5	1	15
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	1	—	1	—
»	Domodossola	2	2	2	3
»	Novara	3	2	8	2
»	Vercelli	3	2	3	3
Padova	Padova	16	—	25	1
Palermo	Palermo	—	1	—	1
»	Termini Imerese	1	—	5	—
Parma	Borgo San Donnino	1	1	1	2
»	Parma	—	1	—	1
Pavia	Bobbio	1	—	1	—
»	Mortara	5	2	11	4
»	Pavia	2	2	2	2
»	Voghera	6	—	6	4
Perugia	Perugia	2	—	3	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	2	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	6	—	57	3
»	Piacenza	13	2	46	5
Pisa	Pisa	5	—	8	3
»	Volterra	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	2	5
»	Melfi	1	—	1	—
Ravenna (*a*)	Lugo	1	1	1	1
»	Ravenna	1	—	6	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Roma	2	—	2	—
Rovigo (*a*)	Adria	1	1	1	1
»	Rovigo	8	2	10	5
Siena (*a*)	Montepulciano	1	—	2	—
»	Siena	2	3	6	3
Sondrio	Sondrio	1	—	2	—
Torino	Ivrea	1	1	1	1
»	Pinerolo	4	—	5	—
»	Torino	5	1	9	2
Treviso	Treviso	—	7	—	11
Udine	Tolmezzo	2	1	2	1
»	Udine	11	5	24	6
Venezia	Venezia	2	—	2	—
Verona	Verona	1	—	1	—
Vicenza	Vicenza	3	1	3	2
		406	107	5755	5652

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Foggia	Foggia	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
Ancona	Ancona	1	—	4	1
Aquila degli Ab. (*a*)	Avezzano	—	1	—	3
Arezzo	Arezzo	1	—	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2	3	6	6
»	Fermo	1	—	5	—
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
»	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	3	—	6	—
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	2	—	2	—
»	Isernia	1	1	1	1
»	Larino	1	—	1	—
Catanzaro (*a*)	Catanzaro	2	—	5	—
»	Nicastro	3	—	7	—
Cosenza (*a*)	Cosenza	—	1	—	20
Cremona (*a*)	Crema	—	1	—	2
Cuneo	Cuneo	1	1	1	1
»	Saluzzo	2	—	2	1
Ferrara	Cento	1	1	1	1
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	1	—
Foggia	Foggia	1	—	7	—
»	San Severo	2	—	4	—
Forlì	Cesena	1	—	3	—
»	Forlì	1	—	1	—
Grosseto (*a*)	Grosseto	3	—	10	—
Macerata	Macerata	1	1	3	4
Mantova (*a*)	Mantova	1	3	1	5
Milano	Lodi	—	1	—	1
Modena	Modena	1	—	2	3
Napoli	Casoria	—	1	—	13
Novara	Novara	—	1	—	1
Padova	Padova	1	—	1	—
Parma	Parma	1	—	2	—
Pavia	Mortara	—	3	—	3
»	Pavia	1	1	1	1
»	Voghera	1	1	1	2
Perugia	Rieti	1	—	1	—
»	Terni	1	—	1	—
Potenza	Melfi	2	—	2	—
Reggio Calabria	Reggio Emilia	—	2	—	5
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Siena (*a*)	Siena	2	—	3	1
Sondrio	Sondrio	1	—	4	—
Torino	Susa	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.				
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	6
Bari delle Puglie	Barletta	2	—	2	—
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
Foggia	San Severo	1	—	1	—
Napoli	Casoria	1	—	1	—
»	Napoli	—	1	—	1
Padova	Padova	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	3	3
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
		8	2	10	10
	Rabbia.				
Avellino (*b*)	Avellino	—	1	—	1
Bari delle P. (*b*)	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	1	—	1	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Caltanissetta (*b*)	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso (*b*)	Campobasso	1	—	1	—
Girgenti (*a*) (*b*)	Girgenti	1	—	1	—
Milano	Milano	—	1	—	3
Padova	Padova	—	1	—	2
Pavia	Pavia	—	2	—	2
Perugia	Perugia	1	—	3	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		7	7	9	10
	Morva.				
Brescia	Brescia	—	1	—	1
	Vaiuolo ovino.				
Bari delle Pugl. (*a*)	Barletta	1	—	1	—
Foggia	San Severo	1	—	1	—
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		3	—	3	—
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Treviglio	2	—	2	—
Bologna	Bologna	3	—	3	—
»	Imola	1	—	2	—
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	—	1	—	2
Girgenti (*a*)	Sciacca	1	—	1	1
Mantova (*a*) (*b*)	Mantova	7	3	16	146
Milano	Lodi	2	1	2	3
Ravenna (*a*)	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		17	6	27	153
	Colera dei polli.				
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	4	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Rogna.				
Aquila degli A. (*a*)	Aquila	4	—	8	—
»	Avezzano	4	—	16	—
»	Cittaducale	2	—	10	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Ariano delle Puglie	—	1	—	1
»	S. Angelo dei L.	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	3	—
»	Barletta	1	—	1	—
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	10	—
Campobasso	Isernia	1	—	20	—
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	12	5
Foggia	Bovino	2	—	5	—
»	Foggia	1	—	1	—
Girgenti (*a*)	Bivona	1	—	2	—
»	Girgenti	2	—	2	—
Livorno	Livorno	1	—	2	—
Mantova (*a*)	Mantova	1	—	2	—
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Porto Maurizio	San Remo	1	—	3	—
Potenza	Melfi	1	—	2	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Trapani	Alcamo	—	1	—	2
		29	3	103	9

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	12	28	38
Carbonchio sintomatico	3	7	10
Afta epizootica	50	513	11407
Malattie infettive dei suini	37	80	179
Morva	1	1	1
Farcino criptococcico	8	10	10
Rabbia	11	14	19
Rogna	16	32	112
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	3	3
Vaiuolo ovino	3	3	3
Barbone dei bufali	—	—	—
Morbo coitale maligno	8	23	180
Colera dei polli	1	1	4

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 10 al 16 maggio 1920

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Afta epizootica.				
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	6	—
»	Borgo	3	—	5	—
»	Bressanone	5	—	6	—
»	Brunico	1	—	1	—
»	Mezolombardo	2	1	3	2
»	Rovereto	2	—	92	—
»	Slandro	1	—	1	—
		15	1	114	2
	Rogna.				
Dalmazia	Benccovaz	2	—	6	—
»	Knin	2	—	2	—
»	Zara	3	—	104	—
Venezia Trid.	Bolzano (città)	1	—	1	—
»	Bolzano	3	—	3	—
»	Borgo	17	—	75	—
»	Bressanone	3	—	8	—
»	Cavalese	—	1	—	1
»	Cles	1	—	9	—
»	Merano	6	—	11	—
»	Mezzolombardo	1	—	3	1
»	Riva	5	—	14	2
»	Slandro	1	—	11	—
»	Tione	24	1	95	1
»	Trento	1	—	2	—
		70	2	344	5
	Vaiuolo ovino.				
Dalmazia	Benccovaz	3	—	105	—
»	Knin	2	—	13	—
»	Sebenico	3	—	61	—
»	Zara	4	—	53	—
		12	—	232	—
	Farcino criptococcico.				
Venezia Trident.	Rovereto	1	—	—	1
	Malattie infettive dei suini				
Dalmazia	Knin	1	—	4	—
»	Zara	2	—	38	—
Venezia Tridentina	Bolzano	5	5	8	5
»	Borgo	2	—	19	—
»	Merano	1	—	1	—
»	Riva	—	1	—	1
»	Rovereto (città)	1	—	4	—
»	Rovereto	2	—	3	—
»	Tione	3	—	6	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
»	Trento	4	—	9	—
		22	4	93	6
	Rabbia.				
Venezia Trid.	Trento (città)	1	—	1	—
»	Trento	—	2	—	2
		1	2	1	2
	Colera dei polli.				
Venezia Trident.	Tione	1	1	2	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	7	16	116
Rogna	15	72	349
Vaiuolo ovino	4	12	232
Farcino criptococcico	1	1	1
Malattie infettive dei suini	11	26	99
Rabbia	2	3	3
Colera dei polli	1	2	4

SPAGNA.

Un recente decreto del Governo spagnolo proibisce l'importazione in Ispagna del bestiame bovino, caprino e porcino proveniente dall'Africa, sino a quando continuino le anormali condizioni sanitarie delle zone francesi e spagnole marocchine.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	606558	Tognù Giovanni fu Stefano, domiciliato in Edolo (Brescia). Vincolata . . . . L.	14 —
»	34449	Sbarberi Francesco fu Giuseppe, domiciliato a Bagolino (Salò). Vincolata . . . . »	7 —
»	39401	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	35 —
»	164634	Sbarberi Abele di Francesco, domiciliato a Bagolino (Brescia). Vincolata . . . . »	10 50
»	254658	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	105 —
»	507747	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	33 50
»	30556	Maglione Gennaro di Michele, domiciliato in Stigliano (Potenza). Vincolata . . . . »	17 50
»	279890	Maglione Gennaro fu Michele, domiciliato a Brienza (Potenza). Vincolata . . . . »	17 50
4,50 0[0	33191	RR. spedali riuniti di Santa Chiara in Pisa . . . . »	3 —
Cons. 5 0[0	89798	Intestata come la precedente . . . . »	30 —
»	104433	Intestata come la precedente . . . . »	60 —
»	102352	Intestata come la precedente . . . . »	20 —
»	106771	Intestata come la precedente . . . . »	185 —
»	111593	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
»	115030	Intestata come la precedente . . . . »	55 —
Cons. 5 % (1917)	1080	Martinengo Michele fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Aglietta Virginia fu Giacomo, vedova di Martinengo Giovanni, domiciliato in Torino . . . . »	165 —
Cons. 5 0[0	31523	Fabbriceria della Chiesa filiale di San Floriano di Pozzalis, frazione di Rive d'Arcano (Udine) . . . . »	30 —
5 0[0	1030605 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Benefizio dei Ss. Gregorio e Valentino in Caldarola (Macerata) . . . . » Per l'usufrutto: Betti Pompeo Canonico, come risulta dal decreto del R. subeconomo di Camerino 28 giugno 1892.	45 —
3,50 0[0	314537	Sueri Carlo fu Andrea, domiciliato in Bagolino (Brescia). Vincolata. . . . . »	182 —
»	137965	Università dei calzolari di Corneto Tarquinia (Roma) . . . . . »	3 50
»	113861	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	211801	Intestata come la precedente . . . . »	73 50
»	223660	Intestata come la precedente . . . . »	77 —
»	660436	Intestata come la precedente . . . . »	101 50
»	686408	Intestata come la precedente . . . . »	28 —
Cons. 5 0[0 (1917)	59030	Intestata come la precedente . . . . »	110 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	386350	Carrara Catterina fu Sigismondo, moglie di Guerini Giovanni Battista, domiciliata in Brescia . . . . L.	420 —
»	120315	Sberna Salvatore di Giuseppe, minore emancipato, sotto la curatela del detto di lui padre, domiciliato in Caltanissetta. Vincolata . . . . »	63 —
»	642364	Sberna Alessandro-Oreste di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Caltanissetta . . . . »	210 —
»	24132	Fabbriceria parrocchiale di Taneto in Gattatico (Reggio Emilia). »	31 50
»	597293	Fabbriceria di Tanneto in Gattatico (Reggio Emilia). . . . . . »	14 —
»	409011	Lavarello Irene Catterina-Amalia di Vittorio Emanuele, minore, sotto la curatela del marito Guido Contesso di Felice, domiciliata a Napoli. Vincolata . . . . »	154 —
»	477442	Onorato Michele-Antonio-Pasquale di Giacomo, domiciliato a Lacedonia (Avellino). Vincolata . . . . »	213 50

Roma, 30 aprile 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 43).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
P. N. 5 %	9399	10 —	Melandri *Erminio* fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Pasini Luigia, ved. Melandri, dom. in Alfonsine (Ravenna)	Melandri *Erminia* fu Michele, minore, ecc., come contro
»	1724	20 —	Martire Angelo di *Salvatore*, dom. in Palermo	Martire Angelo di *Sebastiano*, dom. in Palermo
3,50 %	628405	70 —	Di Costanzo Annina di Giuseppe, *nubile*, dom. a Vietri sul Mare (Salerno)	Di Costanzo Annina di Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro
»	607397	175 —		
»	522421	52 50	Bertoli Leonildo, *Angelo* ed *Agostina* fu Eliseo, minori, sotto la patria potestà della madre Pieroni Luisa, dom. a Chicago (S. U. S. America)	Bertoli Leonildo, *Angela* ed *Agata* Bertoli fu Eliseo, minori, ecc. come contro
»	522421	17 50	Intestata come la precedente, con usufrutto a Pieroni Luisa fu Giovanni, ved. di Bertoli Eliseo	Intestata come la precedente

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 giugno 1920. ***Il direttore generale*: GARBAZZI.**

2° AVVISO.

Il signor Aquino Michele fu Gaetano, parroco rappresentante la Procura del Gesù in Mangone, in data 24 febbraio 1919, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Rocca Generoso, addetto al tribunale civile di Cosenza, quale erede di Pezzullo Gaetano, a restituirgli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, il certificato di rendita cons. 3,50 0/0, n. 30,844 di L. 42 e l'assegno provvisorio dell'ex-cons. 5 0[0, n. 24,601 di L. 4,61, intestati entrambi alla cappella del Gesù in Mangone (Cosenza).

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA:

che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, del Regno senza che siano intervenute opposizioni, il certificato d'iscrizione e l' assegno provvisorio predetti saranno ritenuti di nessun valore, e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dal predetto signor Aquino Michele fu Gaetano.

Roma, 29 aprile 1920.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (E. n. 1).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 314 — Data della ricevuta: 12 aprile 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione della ricevuta: Miadonna Giuseppe fu Francesco per conto di Stabile Giuseppina fu Filippo (pos. num. 714731) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 250 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 luglio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n 46).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 637 — Data della ricevuta: 2 febbraio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Beccaro Guido fu Tommaso (pos. n. 699924) — Titoli del debito pubblico quantità nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 700 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza dal 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3545 — Data della ricevuta: 31 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Tortora Celeste ved. Benedetti (pos. n. 714418) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 3 — Ammontare della rendita L. 1228,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2169 — Data della ricevuta: 10 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cozzolino Michele fu Aniello (pos. n. 696831) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 225, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2664 — Data della ricevuta: 9 febbraio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cozzolino Michele fu Aniello (pos. n. 701963) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 122,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3323 — Data della ricevuta: 28 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cozzolino Michele fu Aniello (pos. n. 710259) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 3 — Ammontare della rendita: L. 575 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3324 — Data della ricevuta: 18 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cozzolino Michele fu Aniello (pos. n. 710260) — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 110 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298. si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 giugno 1920

Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con anzianità assoluta e decorrenza assegni dalle date sottoindicate e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità assoluta 1° febbraio 1917
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1917:

Salvo Gustavo — Miceli Giuseppe — Barbano Marcello.

Con anzianità assoluta 31 agosto 1917
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1917:

Zamboni Vincenzo — Giaconia Gaetano.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1917:

Lispi Angelo.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1919:

Salamone Marcello — Farina Vittorio.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1919:

Frattini Gino.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 15 aprile 1919:

Fioretta Oreste.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° maggio 1919:

Montemagno Gaetano Rosario.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1919:

Marazzoli Giacomo.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.